

RIPARTIZIONE GESTIONE CARRIERE E SERVIZI AGLI STUDENTI

Titolo VI Classe 4

Fascicolo _____

Oggetto: Concorso – riservato ai laureati non medici - per l’accesso alla Scuola di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica - a.a. 2021/2022.

Allegati n.1: - Bando di concorso

n.2: - Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini della valutazione dei titoli posseduti

IL DIRIGENTE

VISTO lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 645 del 17.10.2016;

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 840 del 09.09.2013 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.R. n. 332 del 07.05.2020 recante il Regolamento delle Scuole di Specializzazione di area non medica (Sanitaria/Odontoiatrica);

VISTO il D.P.R. n. 162 del 10.03.1982;

VISTO il D.M. del 16.09.1982 relativo alla determinazione del punteggio dei titoli valutabili per l’ammissione alle Scuole di Specializzazione;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e sue successive modifiche e integrazioni, nonché il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate." e sue successive modificazioni, nonché la Legge n. 170/2010 recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;

VISTA la Legge n. 264/1999 e successive modificazioni recante “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, così come modificato dalla Legge n. 183/2011 e, in particolare, l’art. 15;

VISTA la Legge n. 401 del 29.12.2000 recante norme sull’organizzazione e sul personale del settore sanitario ed in particolare l’art. 8 il quale stabilisce che “il numero dei laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi iscrivibili alle Scuole di Specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le modalità previste per i medici dall’art. 35 del D.Lgs. n. 368/1999, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell’ambito delle risorse già previste”;

VISTO l’art. 2 del Decreto Legge n.42 del 29.03.2016, convertito con modificazioni dalla Legge n.89 del 26.05.2016, il quale prevede che - nelle more di una definizione organica della materia - le Scuole di Specializzazione di cui al D.P.R. n. 162/1982, riservate alle categorie su indicate, sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al predetto art. 8, co.1, della Legge n. 401/2000;

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” nonché il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE (GDPR) n. 679/2016;

VISTO il D.M. n. 270/2004 “Riforma degli ordinamenti didattici”;

VISTO il D.I. del 9 luglio 2009 – pubblicato nella G.U. del 7 ottobre 2009 n. 233 – relativo alla “Equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM)”;

VISTA la circolare M.I.U.R., del 16.02.2018 con la quale sono state fornite indicazioni relative alle procedure di immatricolazione dei cittadini stranieri ai corsi di formazione post-lauream;

VISTO il D.I. n. 716 del 16.09.2016 recante il “Riordino delle Scuole di Specializzazione ad accesso riservato ai non medici”;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 402 del 13.06.2017 che, in applicazione a quanto disposto dal su menzionato D.I. n. 716/2016, ha identificato i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell’attivazione della Scuola stessa;

VISTA la comunicazione, pervenuta a mezzo mail in data 30.03.2017, con la quale il MIUR ha precisato che per l’accesso alle Scuole di Specializzazione – riservate ai non medici – è obbligatorio il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di riferimento, così come previsto per i medici in formazione specialistica;

VISTA la Legge n. 3 dell’11.01.2018, in particolare l’art. 5, co. 2, nonché la nota esplicativa dell’Ordine Nazionale dei Biologi - acquisita al protocollo di Ateneo in data 23.12.2020, n. 213649, - dalle quali si evince che *“per l’esercizio delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l’abilitazione all’esercizio della professione nonché l’iscrizione al rispettivo albo”*;

VISTO il D.M. n. 909 del 27.05.2022 “Bando per l’ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria – a.a. 2021/2022”;

VISTA la nota prot. n. 14354/2020 con la quale il M.I.U.R. – tra l’altro - ha invitato gli Atenei ad attivare, mediante l’emanazione dei bandi di concorso, le Scuole di Specializzazione di area sanitaria – riservate ai laureati non medici – istituite in conformità agli ordinamenti didattici previsti dal D.I. n. 716/2016, tenendo conto del numero complessivo di posti definito a livello locale in relazione alla disponibilità di idonee strutture ed attrezzature e di personale docente e non docente necessari all’efficace svolgimento dei corsi;

VISTA la Legge n. 33 del 12.04.2022 recante disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore;

VISTO il D.M. n. 930 del 29.07.2022, emanato in attuazione della su citata Legge n.33/2022, ed in particolare gli artt. nn.1 e 2;

VISTO il D.R. n. 389 del 01.06.2017 con il quale sono stati rideterminati, a decorrere dall’a.a. 2016/2017, gli importi delle tasse e contributi di iscrizione alle Scuole di Specializzazione dell’area sanitaria di questo Ateneo;

VISTO il D.R. n. 759 del 24.07.2019 con il quale, a decorrere dall’a.a. 2018/2019, è stata disposta la rateizzazione degli importi delle tasse e sono stati fissati i termini di pagamento delle rate di iscrizione alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria/odontoiatrica di questo Ateneo;

VISTO il D.R. n.622 del 26.07.2018 “Regolamento Unico sulla trasparenza: disciplina in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso”, emanato in attuazione alla su citata Legge n. 241/1990;

VISTO la nota A.DI.S.U.R.C prot. n. 9561/2023 con la quale è stato indicato l’importo della tassa regionale, da corrispondere in un’unica soluzione contestualmente al pagamento della prima rata di iscrizione, differenziandolo in base a tre fasce ISEE;

VISTO il D.R. n. 776/2019 recante la “Disciplina per la scelta del personale tecnico amministrativo da adibire a funzioni di vigilanza nell’ambito delle procedure di selezione bandite dall’Ateneo”;

VISTO il D.R. n. 975 del 14.11.2023 con il quale è stato definito, tra l’altro, il numero dei posti - riservato ai laureati non medici - indetti a concorso per l’accesso alla Scuola di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica di questo Ateneo istituita in conformità al su citato D.I. n. 716/2016, per l’a.a. 2021/2022, ed è stato previsto - quale requisito per l’ammissione alla suddetta Scuola di Specializzazione - il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione nonché l’iscrizione al relativo Albo professionale di competenza entro la data di inizio delle attività formative;

VISTA la nota prot. n. 178091 del 24.11.2023 con la quale sono state comunicate al competente Ufficio di Ateneo le modalità di espletamento del concorso - per l’a.a. 2021/2022;

CONSIDERATO che l’ammissione alla suddetta Scuola di Specializzazione prevede un numero limitato di accessi;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’emanazione del relativo bando di concorso;

DECRETA

Per quanto nelle premesse, è emanato, per l’anno accademico 2021/2022, l'allegato bando di concorso – riservato ai laureati non medici - parte integrante del presente decreto, per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica di questo Ateneo, istituita in conformità all’ordinamento didattico previsto dal D.I. n. 716/2016.

Caserta,

IL DIRIGENTE
(dott. Nicola DELLA VOLPE)

EG

Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento:

UESSS.

Sede: Via Luciano Armani n. 5

Capo Ufficio: dott.ssa Elvira GIULIANA

Responsabile del procedimento: dott.ssa Elvira GIULIANA

Email: ues@unicampania.it

Tel.: 081/18760308 – 310 - 345